



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 34/30 DEL 18.10.2010

**Oggetto:** Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che si rende necessario e urgente apportare alcune modifiche ai criteri finora utilizzati per la predisposizione e l'assegnazione dei finanziamenti dei Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità di cui alla legge n. 162/1998.

Attualmente la legge n. 162/1998 costituisce per le famiglie, al cui interno è presente un componente portatore di disabilità grave o una persona anziana non autosufficiente, un fondamentale supporto assistenziale che consente il raggiungimento di obiettivi importanti quali l'alleggerimento del carico assistenziale, il miglioramento della qualità di vita, sia dei familiari sia dei disabili, e offre interventi di sostegno finalizzati in particolare al mantenimento dei propri cari nel nucleo familiare di riferimento.

Infatti gli interventi adottati, di natura socio assistenziale, sono finalizzati a rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio attivando o potenziando la rete di cura e di assistenza domiciliare integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie.

In sintesi, prosegue l'Assessore, tali interventi hanno principalmente una duplice finalità: favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nella famiglia e la loro inclusione sociale e alleviare il carico assistenziale familiare.

Tale legge, continua l'Assessore, è nata come emanazione di linee operative previste dalla legge n. 104/1992 per regolamentare alcune misure di sostegno in favore dei portatori di handicap grave e delle loro famiglie e per "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore" al fine di assicurare "il diritto ad una vita



indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita".

In Sardegna l'applicazione della norma ha avuto avvio nell'anno 2000 attraverso l'individuazione di una serie di criteri di finanziamento fortemente innovativi, finalizzati alla promozione di interventi personalizzati progettati dalle famiglie con gli operatori professionali, sulla base di esigenze e di risposte assistenziali concertate.

Successivamente con la deliberazione n. 28/16 del 1° luglio 2005 si è proceduto ad una prima sostanziale modifica dei criteri, con l'introduzione di nuovi parametri di valutazione dei bisogni che concorrono alla definizione del punteggio e alla determinazione del finanziamento da attribuire a ciascun piano personalizzato. Con l'introduzione di tale nuova procedura si è determinato una discrepanza tra la finalità originaria della legge n. 162/1998 e i finanziamenti concessi in relazione ai bisogni assistenziali espressi dagli utenti, prevedendo il finanziamento dei piani personalizzati per gli ultra sessantacinquenni.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/37 del 20.12.2007 si è ulteriormente ampliato il target degli aventi diritto ammettendo al finanziamento tutti i progetti presentati, prescindendo dai criteri di priorità e gravità precedentemente individuati.

Con il finanziamento generalizzato di tutti i piani presentati, e in modo particolare con il finanziamento dei piani relativi alla popolazione ultrasessantacinquenne, da un lato si è dilatata la spesa in modo incontrollato e dall'altro è stata soddisfatta una richiesta assistenziale che andava invece analizzata e ricondotta verso altre linee di intervento.

Sulla base delle predette modifiche la tipologia degli interventi, nel corso degli anni, ha prioritariamente e quasi esclusivamente soddisfatto solo alcuni punti della legge, determinando una distorsione delle reali finalità cui era destinata la legge n. 162/1998.

Dall'analisi dei dati si può infatti osservare la notevole richiesta delle famiglie verso forme di assistenza domiciliare anche quando il piano è rivolto ai minori. Risultano invece inadeguate le richieste verso i servizi territoriali per la riabilitazione e per l'integrazione sociale o più pertinenti all'età evolutiva.

In particolare si può osservare come la crescita dei piani aumenta considerevolmente con l'avanzare dell'età, mentre il tipo di intervento assistenziale richiesto si indirizza quasi esclusivamente verso l'assistenza domiciliare o tutelare.

Continuando l'analisi dei dati l'Assessore riferisce che le innovazioni apportate dalle deliberazioni citate hanno determinato un aumento esponenziale della spesa, per cui gli stanziamenti messi a disposizione nel Bilancio regionale sono risultati, nel corso degli anni, insufficienti, rendendo



necessario attingere al Fondo della non autosufficienza, condizionando in tal modo la programmazione di altri specifici servizi.

Altra criticità del programma si rileva negli strumenti sinora adottati per la valutazione del bisogno, su cui è necessario introdurre progressivamente, anche nella nostra Regione, metodiche e strumenti multidimensionali di valutazione finalizzati alla definizione del progetto operativo più congruo e graduato rispetto alle necessità di natura socio assistenziale, coerentemente con le direttive e gli atti di indirizzo già previsti a livello regionale.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nelle more di una riorganizzazione complessiva degli interventi previsti all'interno del Fondo della non autosufficienza, ravvisata in particolare l'urgenza di impartire indicazioni ai Comuni sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei Piani personalizzati di sostegno di cui alla legge n. 162/1998, relativi al Programma 2010, di prossima scadenza, propone la modifica di alcuni criteri attualmente vigenti, esplicitati nell'allegato A e l'approvazione della Scheda Salute (Allegato B), della Scheda Sociale (Allegato C) e la scheda relativa alla capacità economica del richiedente (Allegato D), quali parti integranti della presente deliberazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche Sociali

#### **DELIBERA**

- di approvare i criteri riportati nell'Allegato A, sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani personalizzati di sostegno - Legge 162/1998, "Programma 2010";
- di approvare la Scheda Salute (Allegato B), per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
- di approvare la Scheda Sociale (Allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
- di approvare l'Allegato D relativo all'autocertificazione sulla capacità economica del richiedente.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci